

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24167 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 27/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 20163-2018 proposto da:

PILLA FEDERICO, BETTEGA SILVANA, nella qualità di eredi di
PILLA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell'avvocato MILENA
LIUZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
FABIOLA LIUZZI;

- ricorrenti -

contro

OSPEDALI PRIVATI FORLI' SPA già OSPEDALE PRIVATO
VILLA SERENA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato MASSIMO MAMBELLI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1135/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:

1. Silvana Bettega e Federico Pilla hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, contro l'Ospedale Privato Villa Serena s.p.a., avverso la sentenza n. 1135/2018, emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 30 aprile 2018, con la quale in parziale accoglimento dell'appello della casa di cura, il *de cuius* degli attuali ricorrenti, Pilla Giovanni, veniva condannato a pagare alla struttura ospedaliera l'importo di euro 73.409,65

2. La Ospedali Privati Forlì s.p.a. resiste con controricorso illustrato da memoria.

3. Anche i ricorrenti hanno depositato memoria.

4. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità dello stesso. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati.

Considerato che:

Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nelle memorie, condivide solo in parte le conclusioni contenute nella proposta del relatore nel senso della inammissibilità del ricorso.

Questi i fatti, per quanto qui ancora rileva:

una paziente conveniva in giudizio la casa di cura ove era stata operata per l'inserimento di una protesi all'anca chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito della non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico, eseguito presso la casa di cura stessa dal dott. Pilla.

Chiamato in causa il Pilla da parte della struttura ospedaliera, che proponeva domanda di manleva e di regresso, il Tribunale di Forlì accoglieva la domanda dell'attrice, dichiarava la responsabilità in solido della casa di cura e del medico e li condannava a risarcire i danni alla paziente nella misura di euro 122.000,00 circa. Nulla diceva circa la manleva e il regresso.

La casa di cura proponeva appello, deducendo che il tribunale non si fosse pronunciato sulla propria domanda di regresso e manleva, pur emergendo dalla ricostruzione dei fatti che il verificarsi del danno alla paziente fosse riconducibile esclusivamente alla imperizia con la quale il Pilla aveva eseguito l'intervento chirurgico, e chiedeva la condanna del Pilla al rimborso di quanto pagato alla paziente in esecuzione della sentenza di primo grado.

La corte d'appello accoglieva l'impugnazione puntualizzando che alla responsabilità esterna della struttura, ex art. 1228 c.c., prevista a miglior tutela dei terzi danneggiati, ben potesse associarsi, nei rapporti interni, l'ammissibilità del regresso anche per l'intera somma che il responsabile ex art. 1228 c.c. era stato condannato a pagare, qualora fosse stato accertato che il danno fosse riconducibile unicamente alla condotta colposa di un altro obbligato; che tale circostanza era stata accertata in primo grado ; che il Pillanon avesse provato, e neppure evidenziato

adeguatamente, quale fosse il profilo di responsabilità ascrivibile alla clinica.

Come indicato nella proposta, il ricorso, introdotto dalle eredi del medico ritenuto esclusivo responsabile del danno, è inammissibile quanto al primo motivo perché le contestazioni in esso contenute sono in effetti esclusivamente fattuali.

Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che illegittimamente sarebbe stato evocato l'art. 2049 c.c. e non l'art. 2055 c.c. che disciplina l'ipotesi di concorso nel fatto dannoso. Tuttavia argomentano solo su circostanze di fatto, dalle quali si ricaverebbe che fosse configurabile anche una responsabilità diretta della clinica, per fatto proprio, nel cattivo esito della operazione chirurgica.

Con il secondo motivo lamentano che la corte d'appello avrebbe violato la regola sulla distribuzione degli oneri probatori, avendo posto in capo al medico l'onere di provare in cosa consisteva la corresponsabilità della clinica.

Il motivo è effettivamente fondato.

Laddove la struttura sanitaria, correttamente evocata in giudizio dal paziente che, instaurando un rapporto contrattuale, si è sottoposto ad un intervento chirurgico all'interno della struttura stessa, sostenga che l'esclusiva responsabilità dell'accaduto non è imputabile a sue mancanze tecnico-organizzative ma esclusivamente alla imperizia del chirurgo che ha eseguito l'operazione, agendo in garanzia impropria e chiedendo di essere tenuta indenne di quanto eventualmente fosse condannata a pagare nei confronti della danneggiata, ed in regresso nei confronti del chirurgo, affinché, nei rapporti interni si accerti l'esclusiva responsabilità di questi nella causazione del danno, è sul soggetto che agisce in regresso a fronte di una responsabilità solidale che grava l'onere di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale